

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo Bax Presidente

Giuseppe di Pietro Consigliere relatore

Alessandra Cucuzza Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 35 /2025

nel giudizio iscritto al n. 62655 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di Pierini Daniela, nata a Prato il 22 novembre 1960 ed ivi residente in via Firenze n. 404/C, contumace;

uditi, all'udienza pubblica del 10 luglio 2024, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Massimo Lupi;

ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Pierini Daniela, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Interno, nella misura complessiva di € 35.000,00, ovvero per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento

lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che la convenuta, già assistente sociale presso la Prefettura di Firenze con la qualifica di funzionario, aveva riportato una condanna in sede penale per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 112 nn. 1 e 2 cod. pen. ed art. 12, commi 3 e 3 *bis*, lettere a) e c) *bis* del D. Lgs. n. 286/1998, per aver procurato l'ingresso nel territorio nazionale di numerosi cittadini di nazionalità cinese, utilizzando i ricongiungimenti familiari ed i flussi del 2007, formando documentazione lavorativa e reddituale falsa per n. 308 persone e/o reperendo fittizi datori di lavoro per n. 40 stranieri di varia nazionalità (sent. del Tribunale di Pistoia n. 507/2013, confermata in appello con la sent. n. 1952/2015 e, in Cassazione, con la sent. n. 8733/2016).

A parere della Procura contabile, sussisterebbero tutti gli estremi della responsabilità erariale, in quanto, abusando del rapporto di servizio, la convenuta avrebbe dolosamente cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali all'Amministrazione di appartenenza.

Il danno sarebbe costituito dalle seguenti voci:

1) danno patrimoniale da disservizio e da spese indirette di gestione, quantificabile in complessivi € 15.369,00 e arrotondato per difetto ad € 15.000,00, tenendo conto delle ore necessarie per la ricostruzione dell'accaduto e l'irrogazione della sanzione disciplinare, come ricostruite nella nota della Prefettura di Firenze n. 176643 del 12.11.2021 (n. 80 ore di

impegno di un dirigente; maggiorazione equitativa del 10% per la trattazione da parte dei prefetti nella fase finale e decisoria; n. 36 ore di impegno di un funzionario F6 area 3; trattazione di n. 100 fascicoli a cura della Questura di Firenze, sul presupposto che siano stati supervisionati da un dirigente di polizia ed elaborati da ispettori, con l'ausilio di personale civile a fini archivistici e di supporto; n. 100 ore di trattazione da parte di un dirigente della Polizia di Stato; maggiorazione equitativa del 10% per la verifica del Questore; n. 60 ore di trattazione da parte di un ispettore di polizia, con il costo maggiorato per la specificità del ruolo; n. 30 ore per la trattazione da parte del personale archivistico e di supporto);

2) danno non patrimoniale all'immagine del Ministero dell'Interno, per i diversi reati accertati con sentenza irrevocabile, quantificabile equitativamente in € 20.000,00, tenendo conto della gravità della condotta, dell'abuso delle funzioni dell'ufficio, della risonanza mediatica, della peculiarità del bene leso, della dolosità della condotta e della reiterazione dei fatti delittuosi, protrattisi in un lungo arco temporale, nonché della riprovevolezza sociale e penale dei fatti.

In totale, il danno risarcibile sarebbe pari ad € 35.000.00.

Pertanto, la Procura erariale ha concluso per la condanna della convenuta al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Interno, nella misura complessiva di € 35.000,00, oltre accessori e spese di giudizio.

All'udienza del 5 ottobre 2022, con ordinanza a verbale, veniva rilevata l'irregolarità della notifica; infatti, il 24 marzo 2022, era stata tentata presso l'ultimo indirizzo di residenza e, pur essendo emerso che la destinataria si era trasferita da tempo in località ignota (v. relata in atti), non era stata rinnovata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., secondo le regole dettate per i casi di irreperibilità assoluta.

A seguito del rinvio, si riproponeva la stessa situazione: la notifica era stata tentata il 3.11.2022 e la destinataria era risultata trasferita, ma non si procedeva ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

Pertanto, con ordinanza a verbale d'udienza del 12 aprile 2023, veniva disposta la rinnovazione della notificazione, entro il termine di gg. 60.

Con PEC del 10 maggio 2023, il PM trasmetteva all'UNEP di Prato, luogo dell'ultima residenza, gli atti da notificare (citazione, decreto di fissazione dell'udienza e ordinanze a verbale), specificando di ritentare la notifica secondo le modalità ordinarie e, solo in caso di esito negativo, di procedere ex art. 143 c.p.c.

Il 12 maggio 2023, l'Ufficiale Giudiziario di Prato eseguiva direttamente il deposito nella casa comunale, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

Con ordinanza collegiale n. 68/23 del 13 dicembre 2023, veniva rilevata l'irregolarità anche della nuova notifica.

Nello specifico, veniva evidenziato quanto segue: "*Come ripetutamente statuito dalla Corte di cassazione, la notifica ex art. 143 c.p.c. presuppone sempre l'esecuzione di una specifica attività di*

ricerca effettiva del destinatario da parte dell'Ufficiale Giudiziario, nonché che di tali ricerche venga dato espresso conto nella relata. A tal fine, non può ritenersi sufficiente l'impiego da parte dell'Ufficiale Giudiziario di espressioni eccessivamente generiche nella relata di notifica, essendo invece necessaria la specifica indicazione delle ricerche concretamente compiute, come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi del comma 2 dell'art. 156 c.p.c. (così, ex plurimis, Cass. civ., ord. n. 2224/2022).

Pertanto, le ricerche devono essere ripetute ogniqualvolta si proceda ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sicché, in prima battuta, dev'essere effettuato un tentativo di notifica ex artt. 138 e 139 c.p.c., presso l'ultima residenza del destinatario. Se questi risulta ancora sconosciuto all'indirizzo, si estrae un certificato di residenza aggiornato e in data posteriore al primo tentativo di notifica con esito negativo, indi si può procedere con il deposito nella casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

Nel caso in esame, le ricerche erano state già operate in occasione del primo tentativo di notifica, ma non sono state ripetute in quest'occasione; di contro, pur essendo trascorsi diversi mesi dalle ricerche effettuate in occasione dei primi tentativi, si è proceduto direttamente al deposito nella casa comunale dell'ultima residenza conosciuta, id est si è seguita la procedura di cui all'art. 143 c.p.c. senza accertare nuovamente e con ricerche specifiche se ne ricorressero i presupposti.

Ne consegue che occorre disporre la rinnovazione della notifica, raccomandando all'ufficiale giudiziario, che sul punto non ha mai rispettato le norme processuali (con ulteriori aggravi di spesa per l'Erario), di procedere dapprima ad effettuare un tentativo di notifica ex artt. 138 e 139 c.p.c., presso l'ultima residenza del destinatario. Solo se questi risulta ancora sconosciuto all'indirizzo, sarà possibile estrarre un certificato di residenza aggiornato e in data posteriore al primo tentativo di notifica con esito negativo, per poi procedere con il deposito nella casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

Resta salva, ovviamente, la facoltà per il P.M. di optare per la procedura ex art. 42 c.g.c., richiedendo la specifica autorizzazione, di competenza strettamente presidenziale, per eseguire la notifica a mezzo P.G.".

Pertanto, veniva disposta la rinnovazione della notifica nei confronti della convenuta Pierini Daniela, entro il termine del 29 febbraio 2024.

Per la discussione, veniva fissata l'odierna udienza del 10 luglio 2024, ad ore 10:00.

Successivamente, l'atto di citazione, l'originario decreto di fissazione dell'udienza e l'ordinanza n. 68/23 vengono notificati alla convenuta a mezzo posta, presso l'indirizzo di Camino Las Cordilleras, 26, 35307 Santa Brigida, Provincia di Las Palmas de Gran Canaria (Spagna), come da ricevuta di spedizione del 29 febbraio 2024. Dall'avviso di ricevimento del 12.3.2024, si desume che la destinataria è sconosciuta ("*desconocida*") all'indirizzo.

Tuttavia, nel frattempo, gli atti sono stati notificati a mezzo P.G.

(previa autorizzazione presidenziale del 13.2.2024), all'indirizzo PEC della convenuta (daniela.pierini1@widipec.it), "*spontaneamente fornito all'esito di contatti telefonici diretti*" (v. relata del 23 febbraio 2024, in atti); la relata è stata restituita alla P.G. sottoscritta dalla destinataria, che ha precisato il proprio attuale domicilio presso l'indirizzo di Camino Las Cordilleras, 26, 35307 Santa Brigida, Provincia di Las Palmas de Gran Canaria (Spagna).

In data 21 giugno 2024, il Sindaco di Prato ha attestato l'irreperibilità della convenuta.

Tuttavia, pur non costituendosi in giudizio, la convenuta è comparsa all'udienza di discussione ed ha confermato d'aver ricevuto la notifica al proprio indirizzo PEC daniela.pierini1@widipec.it.

Il Pubblico Ministero ne ha auspicato la dichiarazione di contumacia e, nel merito, ha insistito per l'accoglimento della domanda, riportandosi a tutte le argomentazioni enucleate in citazione.

Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

1. <u>L'oggetto del giudizio.</u>

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Pierini Daniela, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Interno, nella misura complessiva di € 35.000,00, ovvero per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle

spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che la convenuta, già assistente sociale presso la Prefettura di Firenze con la qualifica di funzionario, aveva riportato una condanna in sede penale per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 112 nn. 1 e 2 cod. pen. ed art. 12, commi 3 e 3 *bis*, lettere a) e c) *bis* del D. Lgs. n. 286/1998, per aver procurato l'ingresso nel territorio nazionale di numerosi cittadini di nazionalità cinese, utilizzando i ricongiungimenti familiari ed i flussi del 2007, formando documentazione lavorativa e reddituale falsa per n. 308 persone e/o reperendo fittizi datori di lavoro per n. 40 stranieri di varia nazionalità (sent. del Tribunale di Pistoia n. 507/2013, confermata in appello con la sent. n. 1952/2015 e, in Cassazione, con la sent. n. 8733/2016).

A parere della Procura contabile, sussisterebbero tutti gli estremi della responsabilità erariale, in quanto, abusando del rapporto di servizio, la convenuta avrebbe dolosamente cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali all'Amministrazione di appartenenza.

Il danno sarebbe costituito dalle seguenti voci:

1) danno patrimoniale da disservizio e da spese indirette di gestione, quantificabile in complessivi € 15.369,00 e arrotondato per difetto ad € 15.000,00;
2) danno non patrimoniale all'immagine del Ministero dell'Interno, per i diversi reati accertati con sentenza irrevocabile, quantificabile equitativamente in € 20.000,00.

In totale, il danno risarcibile sarebbe pari ad € 35.000.00.

2. La dichiarazione di contumacia.

In via pregiudiziale, dev'essere dichiarata la contumacia della convenuta che, benché ritualmente citata a mezzo P.G. via PEC (all'indirizzo daniela.pierini1@widipec.it, come da relata del 23 febbraio 2024, in atti), è comparsa all'udienza di discussione ma non si è costituita in giudizio, mediante il deposito della comparsa di risposta ex art. 90, comma 1, c.g.c.

3. L'esame del merito della domanda. La condotta illecita e l'elemento soggettivo.

E' pacifico e documentalmente provato che la convenuta è stata condannata in sede penale per un delitto contro la P.A. e, nello specifico, per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 112 nn. 1 e 2 cod. pen. ed art. 12, commi 3 e 3 bis, lettere a) e c) *bis* del D. Lgs. n. 286/1998 (sent. del Tribunale di Pistoia n. 507/2013, confermata in appello con la sent. n. 1952/2015 e, in Cassazione, con la sent. n. 8733/2016).

Infatti, come si desume dal *dictum* del giudice penale, oramai irrevocabile, la Pierini, nell'esercizio delle funzioni di assistente sociale presso la Prefettura di Firenze, con la qualifica di funzionario, aveva procurato l'ingresso nel territorio nazionale di numerosi cittadini di nazionalità cinese, utilizzando i ricongiungimenti familiari ed i flussi del 2007, formando documentazione lavorativa e reddituale falsa per n. 308 persone e/o reperendo fittizi datori di lavoro per n. 40 stranieri di varia nazionalità.

La responsabilità penale è stata accertata attraverso l'acquisizione e

l'esame della documentazione falsa e sulla base delle dichiarazioni di diversi testi (Baldi Papini, Gu Lijun, Mazzotta Pietro, La Rocca Ilaria; v. sent. del Tribunale di Pistoia n. 507/2013, pagg. 14 e segg.).

Come correttamente argomentato dalla Procura, i fatti - reato integrano anche gli estremi dell'illecito erariale, in quanto la convenuta, abusando del rapporto di servizio, ha dolosamente cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali all'Amministrazione di appartenenza.

Nessun dubbio in merito alla connotazione dolosa dell'illecito, come si desume dal gran numero di pratiche falsificate, dalla sistematicità della condotta e dalle stesse modalità della falsificazione.

4. La quantificazione dei danni. A) Il danno patrimoniale.

A parere della Procura erariale, la voce risarcitoria di carattere patrimoniale sarebbe costituita dal danno patrimoniale da disservizio e da spese indirette di gestione, quantificabile in complessivi € 15.369,00 e arrotondato per difetto ad € 15.000,00.

Il c.d. "danno da disservizio" ha ad oggetto normalmente il "*costo aggiuntivo sostenuto dall'amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio*", necessario qualora le vicende delittuose si rivelino idonee a "*disarticolare"* i processi organizzativi e di funzionamento della compagine amministrativa di riferimento, "*distogliendo risorse per il perseguimento dei fini istituzionali e rendendo necessaria la loro concentrazione per sanzionare i dipendenti e ripristinare la regolarità del funzionamento dell'ufficio*" (Sez. II Centr. App., sent. n. 43/2020;

in termini analoghi, *ex multis*, Sez. II Centr. App., sent n. 301/2018).

Ben diversa è l'ulteriore posta di danno da lesione del rapporto sinallagmatico, che concerne la distrazione delle energie lavorative del dipendente dai suoi compiti istituzionali ad attività di carattere illecito di rilievo penale, con la conseguente disutilità della relativa spesa. Infatti, quando il dipendente agisca non a favore ma in pregiudizio dell'ente pubblico, si verifica un'alterazione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni lavorative e la retribuzione, che diventa in tutto o in parte priva di causa (Sez. III Centr. App., sent. n. 479/2017; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 301/2019); sotto il profilo della quantificazione, non dev'essere valutato soltanto in base al tempo impiegato nella perpetrazione delle condotte illecite, in quanto la persistente reiterazione criminosa produce innegabilmente "*effetti sistemici*" (Sez. II Centr. App., sent. n. 43/2020), tali da impattare direttamente sul contratto di lavoro e minare la fiducia nel dipendente da parte dell'Amministrazione datoriale.

Nel caso in esame, l'unica voce di danno contestata, rappresentata dal danno patrimoniale da disservizio e da spese indirette di gestione, è indubbiamente sussistente, essendo state le vicende delittuose, particolarmente numerose, del tutto idonee a "*disarticolare*" i processi organizzativi e di funzionamento della compagine amministrativa di riferimento, tanto da distogliere risorse per il perseguimento dei fini istituzionali per utilizzarle per sanzionare la dipendente, accertare una ad una le pratiche falsificate e ripristinare la regolarità del funzionamento dell'ufficio.

In ordine al *quantum*, è stato fatto correttamente riferimento al numero delle ore necessarie per la ricostruzione dell'accaduto e l'irrogazione della sanzione disciplinare, come ricostruite nella nota della Prefettura di Firenze n. 176643 del 12.11.2021.

Si è tenuto conto, così, dei seguenti dati:

- n. 80 ore di impegno di un dirigente;
- maggiorazione equitativa del 10% per la trattazione da parte dei prefetti nella fase finale e decisoria;
- n. 36 ore di impegno di un funzionario F6 area 3;
- trattazione di n. 100 fascicoli a cura della Questura di Firenze, supervisionati da un dirigente di polizia ed elaborati da ispettori, con l'ausilio di personale civile a fini archivistici e di supporto;
- n. 100 ore di trattazione da parte di un dirigente della Polizia di Stato;
- maggiorazione equitativa del 10% per la verifica del Questore;
- n. 60 ore di trattazione da parte di un ispettore di polizia, con il costo maggiorato per la specificità del ruolo;
- n. 30 ore per la trattazione da parte del personale archivistico e di supporto.

I criteri seguiti dalla Procura erariale sono condivisibili, giacché sono basati sul costo delle ore lavorative necessarie "*per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio*" e della "*regolarità del funzionamento dell'ufficio*".

Ne consegue che questa posta risarcitoria dev'essere determinata in complessivi € 15.000,00.

5. La quantificazione dei danni. B) Il danno all'immagine.

A parere di parte attorea, sussisterebbe anche un danno non patrimoniale all'immagine del Ministero dell'Interno, per i diversi reati accertati con sentenza irrevocabile, quantificabile equitativamente in € 20.000,00, tenendo conto della gravità della condotta, dell'abuso delle funzioni dell'ufficio, della risonanza mediatica, della peculiarità del bene leso, della dolosità della condotta e della reiterazione dei fatti delittuosi, protrattisi in un lungo arco temporale, nonché della riprovevolezza sociale e penale dei fatti.

La domanda è fondata.

La categoria del danno erariale all'immagine, originariamente frutto di elaborazione giurisprudenziale della Corte dei conti, ha rinvenuto codificazione normativa con l'art. 17, comma 30 - *ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (conv. nella legge n. 102/2009), a norma del quale «*le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97*" (art. 4, comma 1, lettera g), dell'allegato 3 - Norme transitorie e abrogazioni - al medesimo codice di giustizia contabile ha abrogato l'art. 7 della legge n. 97 del 2001).

Successivamente l'art. 1, comma 1 *sexies*, della legge n. 20/1994 (introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012), ha previsto che "*l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si*

presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".

Il criterio di determinazione del danno, di cui al comma 1 *sexies* dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, è però inapplicabile, perché si riferisce ai fatti successivi all'entrata in vigore delle modifiche introdotte con la legge n. 190/2012, mentre nel caso in esame il reato oggetto di sentenza irrevocabile di condanna è stato commesso tra il 2007 e il 2008.

Infatti, come più volte statuito dalla giurisprudenza contabile, il nuovo criterio ha "*valenza sostanziale e non processuale, in quanto introduttivo di una presunzione iuris tantum in ordine alla quantificazione del danno arrecato al pubblico erario, e, pertanto, va(da) applicat(o) alle sole fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 190/2012"* (Sez. App. Sicilia, sent. n. 137/A/2018; in termini analoghi, Sez. II Centr., sent. n. 489/2013; Sez. III Centr., sent. n. 2/2013; Sez. App. Sicilia, sent. n. 566/A/2014; Sez. Giur. Veneto, sentt. nn. 196 e 204 del 2014; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 304/2013; Sez. Giur. Friuli – Venezia Giulia, sent. n. 5/2015).

Peraltro, anche qualora fosse applicabile il criterio in esame, si tratterebbe comunque di una presunzione relativa e non assoluta (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 294/2020), sicché il danno può essere ricostruito in via equitativa, tenendo conto di una molteplicità di elementi (*ex multis*, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 486/2021).

Infatti, "*in assenza … di criteri probatori utili, per certezza storica, ad accedere alla stima del danno all'immagine secondo la prescrizione normativa di cui sopra", "oltre al richiamato criterio del duplum", possono "sempre trovare applicazione gli ordinari criteri di quantificazione in via equitativa, ex art. 1226 c.c., del danno all'immagine in concreto risarcibile con riferimento alla gravità della condotta, alla qualifica rivestita dall'autore del danno, alla rilevanza nel settore di servizio delle istanze di legalità e di correttezza dell'agire dei dipendenti pubblici ed, infine, anche al c.d. clamor fori, i quali sono tutti utilizzabili per la stima delle somme necessarie a risarcire il danno e che conducono ugualmente a prospettare l'entità del danno all'immagine in una componente economica che confluisce nel valore risarcibile*" (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 117/2019).

Pertanto, in merito al *quantum,* si potrà procedere con l'utilizzo degli ordinari strumenti interpretativi propri del giudice, tra i quali l'impiego del potere di determinazione equitativa del danno *ex* artt. 1226 e 2056 cod. civ.

In particolare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice può far ricorso al potere di determinazione equitativa del danno non soltanto quando sia assolutamente impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche qualora, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione del pregiudizio patrimoniale si riveli ardua ("*rilevante difficoltà assoluta*" per tutte, Cass., Sez. III, n. 19148 del 29 settembre 2005; cfr., Corte

dei conti, Sez. III Centr., n. 501 del 31 dicembre 2007); peraltro, nell'operare la valutazione equitativa, il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo necessario e sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata.

Quanto all'esame e alla valutazione della fattispecie *sub iudice*, vengono dunque in rilievo i criteri interpretativi enucleati dalle Sezioni riunite di questa Corte (in particolare, sentenza n. 10/QM/2003), richiamati dalla giurisprudenza contabile successiva, nonché quelli individuati dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite Penali, nella sentenza n. 15208/2010 e, in particolare:

a) la qualifica posseduta dal convenuto al momento della commissione degli illeciti;

b) il notevole disvalore giuridico-sociale connesso alla gravità e frequenza degli illeciti commessi;

c) l'intenzionalità dell'illecito, caratterizzato dalla commissione di condotte plurime ed evidentemente coscienti e volontarie;

d) la diffusione della vicenda, oltre che all'interno dell'azienda, nella comunità sociale di riferimento.

Nel caso in esame, occorre tener conto della gravità della condotta, dell'abuso delle funzioni dell'ufficio, della risonanza mediatica, della peculiarità del bene leso, della dolosità della condotta e della reiterazione dei fatti delittuosi, numerosissimi e protrattisi per almeno

un biennio, nonché della riprovevolezza sociale e penale dei fatti.

In considerazione di questi elementi di valutazione, si ritiene che il danno debba essere determinato in via equitativa nella misura richiesta di € 20.000,00.

a) Conclusioni. Le statuizioni accessorie.

Nel complesso, il danno, patrimoniale (€ 15.000,00) e non patrimoniale (€ 20.000,00), è pari ad € 35.000,00.

L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Pierini Daniela;

DICHIARA

la contumacia della convenuta Pierini Daniela;

ACCOGLIE

la domanda e, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma complessiva di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) in favore del Ministero dell'Interno, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data

dell’evento lesivo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest’ultima data e fino al soddisfo.

Pone a carico della convenuta le spese di giudizio, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi € 477,50.= (Quattrocentosettantasette/50.=).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.7.2024.

IL RELATORE

cons. Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Angelo Bax

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 14 marzo 2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)